Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI TORRE CANAVESE

- ELEMENTI COSTITUTIVI -

ART. 01
PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI TORRE CANAVESE E' ENTE AUTONOMO CHE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.
02. L`AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02
FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA', ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.
02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.
03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL`AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.
04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:
A) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL`INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;
B) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON L`ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;
C) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA;
D) IL RIFIUTO DELLA VIOLENZA, SOTTO QUALSIASI ESPRESSIONE ESSA SI MANIFESTI, COME STRUMENTO PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

ART. 03
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.
02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE PIEMONTE, AVVALENDOSI DELL`APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL PROPRIO TERRITORIO.
03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 04
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL CAPOLUOGO E DALLE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SEGUENTI BORGATE, STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA':
MOSSA, VALIA, PREIE E MOMPINO.
02. IL CAPOLUOGO E' SUDDIVISO IN RIONI DENOMINATI: AIRALE, BARELLO, BORGO NUOVO, DELLA CHIESA, DEL CASTELLO, DEL MORO, DELLA
RUETTA, DIETRO CASTELLO, FARINETTO, FORNASSO, PERUFFO, POZZO NUOVO, SAN GRATO, SAVETTO, VILLA, VILLANOVA.
03. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 5,49882 E CONFINA CON I COMUNI DI AGLIE', BAIRO, BALDISSERO, CASTELLAMONTE,
QUAGLIUZZO, S. MARTINO, STRAMBINELLO.
04. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CAPOLUOGO.
05. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI
ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 05
ALBO PRETORIO
01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI
ATTI E DEGLI AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L`ACCESSIBILITA', L`INTEGRALITA' E LA FACILITA' DELLA LETTURA.
03. IL SEGRETARIO CURA L`AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE
CERTIFICA L`AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06
STEMMA E GONFALONE
01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME TORRE CANAVESE.
02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE RIPORTANTE
LA DICITURA COMUNE DI TORRE CANAVESE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA TORRE MEDIEVALE DEL RICETTO.
03. L`USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

PARTE 01
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO 01
ORGANI ELETTIVI
ART. 07
ORGANI
01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 08
CONSIGLIO COMUNALE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L`INTERA COMUNITA', DETERMINA L`INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E VOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
02. IMPRONTA L`AZIONE COMPLESSIVA DELL`ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L`IMPARZIALITA'.
03. NELL`ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI, PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.
04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENENTE L`INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL`AZIONE DA SVOLGERE.
05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 10
SESSIONI E CONVOCAZIONE
01. L`ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
02. L`INDIVIDUAZIONE DEL CARATTERE ORDINARIO O STRAORDINARIO DELLE SESSIONI SARA' DETERMINATO DAL REGOLAMENTO PREVISTO DALL` ARTT. 05 LEGGE 142/1990 . NELLE MORE DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, TUTTE LE SESSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SARANNO CONSIDERATE ORDINARIE.
03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, FORMULA L`ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.
04. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL COMMA PRECEDENTE, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 11
COMMISSIONI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.
02. IL REGOLAMENTO FISSA LE MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI, DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI, SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L`ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.
04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 12
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L`ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL`ORGANO STESSO.
02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L`ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.
03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L`ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:
A) LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
B) LE PROCEDURE PER L`ESAME E L`APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE E DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
C) FORME PER L`ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL`ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;
D) METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 13
CONSIGLIERI
01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE, ESSI RAPPRESENTANO L`INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.
02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.
03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO E SONO EFFICACI E, QUINDI, IRREVOCABILI SIN DAL MOMENTO DELLA LORO PRESENTAZIONE.

ART. 14
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
02. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.
03. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, ALL`INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 15
GRUPPI CONSILIARI
01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO, E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AL SINDACO. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

ART. 16
GIUNTA COMUNALE
01. LA GIUNTA E' L`ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL`ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17
ELEZIONE E PREROGATIVE
01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L`ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL`ELEZIONE DEI SUCCESSORI.

ART. 18
COMPOSIZIONE
01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA NUMERO 04 ASSESSORI.

ART. 19
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L`ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.
02. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

ART. 20
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L`ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO O AL SEGRETARIO COMUNALE.
03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.
04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 21
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L`INTERVENTO DELLA META', ARROTONDATA SE DEL CASO PER ECCESSO, DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.
02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL`APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL`AZIONE DA QUESTI SVOLTA.
03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL`ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.
04. L`ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.
05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA', FRA I PRESENTI.

ART. 22
SINDACO
01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.
02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.
03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L`ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL`UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL`UFFICIO.

ART. 23
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
01. IL SINDACO:
A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL`ENTE;
B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL`ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
C) COORDINA L`ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
D) PUO' SOSPENDERE L`ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL`ESAME DELLA GIUNTA;
E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL`INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
M) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D`URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
O) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
P) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA E/O LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
S) FA PERVENIRE ALL`UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L`ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
T) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL`ENTE, I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO IL SEGRETARIO COMUNALE SVOLGE LA FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE.

ART. 24
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
01. IL SINDACO:
A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL`INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
D) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
E) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 25
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
01. IL SINDACO:
A) SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
D) PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
E) HA POTERE DI DELEGA DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI;
F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI, LE ANALIZZA CON GLI ASSESSORI DELEGATI ALLA SPECIFICA COMPETENZA E SOTTOPONE LE RISPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 26
VICESINDACO
01. IL VICESINDACO E' L`ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L`ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L`ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL`ETA'.
03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO E AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 27
IL SEGRETARIO COMUNALE
01. L`ATTIVITA' GESTIONALE DELL`ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L`ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L`ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL`ENTE, ESERCITA L`ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D`INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.
04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE.
05. LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO SPETTA AL SEGRETARIO COMUNALE.

CAPO 01
UFFICI
ART. 28
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
01. L`AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:
A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA', DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL`APPARATO;
C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL`AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 29
PERSONALE
01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L`AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL`ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.
03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:
A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
B) DOTAZIONE ORGANICA;
C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 03
SERVIZI
ART. 30
FORME DI GESTIONE
01. IL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE ANCHE NEL RISPETTO DI CRITERI DI ECONOMICITA', EFFICACIA ED EFFICIENZA PUO' DISPORRE:
A) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
B) LA CONCESSIONE A TERZI.

ART. 31
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04
CONTROLLO INTERNO
ART. 32
PRINCIPI E CRITERI
01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHE' SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL`EFFICACIA DELL`AZIONE DEL COMUNE.
02. L`ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL`ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL`ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.
03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL`UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI E NE SPECIFICANO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L`OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI
CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.
04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE
TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL`ENTE.

ART. 33
REVISORE DEI CONTI
01. IL REVISORE DEI CONTI, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL`ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE
POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L`ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI
INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE. NON PUO' QUINDI ESSERE NOMINATO REVISORE DEI CONTI, E SE ELETTO DECADE DALL`UFFICIO, COLUI
CHE SI TROVA NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL` ARTT. 2382 DEL CODICE CIVILE, I PARENTI E GLI AFFINI DEGLI AMMINISTRATORI ENTRO IL QUARTO
GRADO, CHI E' STATO CANCELLATO O SOSPESO DAL RUOLO O DALL`ALBO DI CUI AL COMMA 02 , LETTERE A), B),
C) DELL` ARTT. 57 LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
02. NELL`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI
ATTI E AI DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

ART. 34
CONTROLLO DI GESTIONE
01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL`ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI,
INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI
CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.
02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:
A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;
B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;
C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;
D) L`ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO, L`INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO
TALE SCOSTAMENTO E DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

PARTE 02
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO 01
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO 01
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ART. 35
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE
ED ORGANIZZARE, UNITAMENTE AD ESSI, I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE. NEL CASO SI
CONCRETIZZI TALE EVENTUALITA' VALE QUANTO DISPOSTO DALL` ARTT. 12 DELLA LEGGE 142/1990 .

CAPO 02
FORME COLLABORATIVE
ART. 36
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
01. L`ATTIVITA' DELL`ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D`INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA
AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 37
CONVENZIONI
01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L`ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA'
DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L`ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED
ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.
02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 38
CONSORZI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E
GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA OPPORTUNO
AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL`ARTICOLO PRECEDENTE.
02. LA CONVENZIONE, OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 37 , DEVE PREVEDERE L`OBBLIGO DI
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L`ORDINAMENTO
ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.
04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 39
UNIONE DI COMUNI
01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 36 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L`OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 40
ACCORDI DI PROGRAMMA
01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL`ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L`INTEGRAZIONE DELL`ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.
02. L`ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L`ATTIVAZIONE DELL`EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:
A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL`ACCORDO;
B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;
C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L`ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D`INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L`OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 02
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 41
PARTECIPAZIONE
01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`ATTIVITA' DELL`ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L`IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.
02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L`ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL`ENTE.
03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

04. L`AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
ART. 42
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE.
02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI SIA DEI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.
03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL`INIZIO DELLO STESSO, HA L`OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.
04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, I TEMPI RELATIVI ALL`ISTRUTTORIA ED ALL`EMANAZIONE DEL PROCEDIMENTO FINALE.
05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO O ALTRI
MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.
06. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO DIRITTO A PRESENTARE ENTRO IL TERMINE CHE SARA' STABILITO DAL REGOLAMENTO, PER CIASCUN TIPO DI PROVVEDIMENTO, E A DECORRERE DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA DELL`AVVISO DEL PROCEDIMENTO, ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL`OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.
07. IL RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA DEVE PRONUNCIARSI, ENTRO IL TERMINE CHE SARA' STABILITO DAL REGOLAMENTO, PER CIASCUN TIPO DI PROVVEDIMENTO, E A DECORRERE DALLA RICHIESTA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , SUL LORO ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL`ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL`EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMESSA DELL`ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.
09. SE L`INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L`EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L`AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL`ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.
10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

REGOLAMENTO SOTTRAE ALL`ACCESSO.

ART. 43
ISTANZE
01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL`ATTIVITA' DELL`AMMINISTRAZIONE.
02. LA RISPOSTA ALL`INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL`ASPETTO SOLLEVATO.
03. LE MODALITA' DELL`INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL`ISTANZA.

ART. 44
PETIZIONI
01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL`AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARE L`INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 03 DELL` ARTT. 43 , DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L`ASSEGNAZIONE ALL`ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL`ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L`ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL`INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST`ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL`ESAME DA PARTE DELL`ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.
03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL`ORGANO COMPETENTE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.
04. SE IL TERMINE PREVISTO AL PRECEDENTE COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO
A PORRE LA PETIZIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.
05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 45
PROPOSTE
01. NUMERO 20 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L`ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO I 20 GIORNI SUCCESSIVI ALL`ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DAL PARERE DEL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SEGRETARIO, NONCHE' DALL`ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.
02. L`ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL`INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.
03. TRA L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L`INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 02
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
ART. 46
PRINCIPI GENERALI
01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 49 , L`ACCESSO AI DATI PURCHE' NON RISERVATI DI CUI E' IN POSSESSO L`AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L`ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.
02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 47
ASSOCIAZIONI
01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.
02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL`ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL`ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 48
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.
02. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI, PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI IN POSSESSO DI CAPACITA' GIURIDICA, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L`ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.
03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 49
INCENTIVAZIONE
01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE O CONSULENZE TECNICO-PROFESSIONALI E ORGANIZZATIVE.

ART. 50
PARTECIPAZIONE DELLE COMMISSIONI
01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 03
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
ART. 51
REFERENDUM
01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL`AZIONE AMMINISTRATIVA.
02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL`ULTIMO TRIENNIO.
03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:
A) IL 20 PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;
B) IL CONSIGLIO COMUNALE.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 52
EFFETTI DEL REFERENDUM
01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.
02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DAI 2/3 DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 53
DIRITTO DI ACCESSO
01. AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.
03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L`ISTITUTO DELL`ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 54
DIRITTO DI INFORMAZIONE
01. TUTTI GLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.
02. L`ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.
03. L`INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.
04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.
05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L`INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL` ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

TITOLO 03
FUNZIONE NORMATIVA
ART. 55
STATUTO
01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL`ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.
02. E' AMMESSA L`INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 150 CITTADINI ELETTORI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L`AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.
03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L`EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 56
REGOLAMENTI
01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:
A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.
03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.
04. L`INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI ELETTORI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL` ARTT. 44 DEL PRESENTE STATUTO.
05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.
06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO: DOPO L`ADOZIONE DELLA DELIBERA, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L`EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 57
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL`ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL`ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 58
ORDINANZE
01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL`AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL`ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.
04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL` ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO O DI SUO IMPEDIMENTO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.
06. QUANDO L`ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 59
NORME TRANSITORIE E FINALI
01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L`APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.
02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL`ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.